



Comune di Botricello

Prov. di Catanzaro
Ufficio del sindaco

ORDINANZA SINDACALE N. 35 del 05/09/2018

Oggetto: censimento amianto nel territorio comunale (Legge Regionale 27 aprile 2011, n. 14)

IL SINDACO

Premesso che:

-la Regione Calabria, in attuazione della legge 27.3.1992 n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" e del D.P.R. 8.8.1994 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", ha approvato la L.R. 27 aprile 2011, n. 14 avente ad oggetto "Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto";

-in particolare, l'art. 6 della citata legge avente ad oggetto "Obbligo dei proprietari e attività dei Comuni", prevede il censimento della presenza dell'amianto sul territorio regionale, con obbligo:

a) ai soggetti pubblici e privati edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti materiali nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto di darne comunicazione all'ASP competente;

b) ai proprietari di impianti di smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto di comunicare all'ASP competente e alla Regione Calabria la quantità di amianto smaltito e di aggiornare l'informazione annualmente;

-per l'effettuazione del censimento di cui al punto a) il Comune, con propria ordinanza sindacale, è tenuto ad attivare uno sportello informativo-ricettivo per l'espletamento delle pratiche. Il censimento dovrà essere effettuato mediante la compilazione di un apposito modello messo a disposizione dal Comune, il quale provvederà successivamente a trasmettere le schede all'ASP di competenza, per il prosieguo dell'iter previsto dalla normativa vigente;

-gli elementi acquisiti saranno posti a base del piano comunale, che sarà redatto secondo gli indirizzi contenuti nel Piano Regionale per la Calabria (PRAC) e dovrà contenere il piano d'azione annuale per la progressiva riduzione della presenza di amianto nei siti di competenza.

Considerato che:

-a seguito sia di accertamenti ispettivi, sia della mappatura georeferenziata delle coperture e/o manufatti in cemento-amianto mediante telerilevamento effettuato dalla Regione Calabria, messa a disposizione degli Enti territoriali, è stato confermato in dettaglio che nel territorio comunale sono presenti svariate tipologie di immobili e manufatti contenenti cemento amianto;

-occorre tenere sotto osservazione costante ogni fonte d'inquinamento dovuto a materiali contenenti amianto (MCA);

-la Regione Calabria, con deliberazione del Consiglio Regionale n.156 del 19.12.2016, ha approvato il PRAC, il quale si prefigge, fra l'altro il completamento del processo conoscitivo sulla diffusione dell'amianto nel territorio regionale, al fine di evitare la dispersione di fibre nocive per la salute pubblica, e di promuovere la bonifica dei siti e manufatti contenenti tale materiale;

Ritenuto, necessario e urgente, procedere, alla messa in sicurezza/bonifica/smaltimento (a seconda dei casi) dell'amianto in cattivo stato di conservazione ovunque presente sul territorio comunale, al fine di tutelare la salute e l'incolumità pubblica;

Visti:

- il D.M. Sanità del 6 settembre 1994 recante "normative e tecnologie tecniche d'applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12 comma 2, della citata Legge 27.3.1992 n.257"; -il D.M. Ambiente del 29 luglio 2004, n. 248, avente ad oggetto "regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante " Norme in materia ambientale" e, in particolare, la IV parte in materia di gestione dei rifiuti di bonifica e dei siti inquinati;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii;
- l'art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833;
- l' art. 50 del D.Lgs. 18 agosto2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale.

ORDINA

1. Tutti i soggetti pubblici e privati proprietari, titolari o legali rappresentanti di unità produttive di edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, sono obbligati ad effettuare il censimento previsto dall'art. 6 della L.R. 27.4.2011, n. 14 avente ad oggetto "Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto", entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza sindacale.
2. Per effettuare il censimento degli immobili o manufatti dovrà essere utilizzato il modello di autonotifica reperibile presso l'Ufficio Tecnico del Comune o scaricabile nell'apposita sezione del sito istituzionale: www.comune.botricello.cz.it. I modelli debitamente compilati dal proprietario o dall'amministratore o dal legale rappresentante dell'immobile dovranno essere spediti a mezzo raccomandata al Comune di Botricello o inviati a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo.botricello@asmepec.it, oppure consegnate direttamente al Protocollo Generale dell'Ente, entro il termine sopra indicato. Le schede pervenute verranno successivamente inoltrate dal Comune all'ASP di Catanzaro – Dipartimento di Prevenzione -per il prosieguo dell'iter procedimentale. Per agevolare il censimento degli immobili contenenti amianto, i suddetti proprietari, amministratori o legali rappresentanti, potranno rivolgersi all'Ufficio Tecnico di questo Ente.

INFORMA

1. che la presentazione della scheda sostituisce la comunicazione prevista a carico dei proprietari degli immobili, ai sensi dell'articolo 12 – comma 5, della legge 27.3.1992, n. 257, del D.P.R. 8.8.1994 – articolo 12 – comma 2.
2. Gli elementi acquisiti saranno posti a base del Piano comunale, che deve essere redatto secondo gli indirizzi contenuti nel Piano Regionale per la Calabria (PRAC) e dovrà contenere il piano d'azione annuale per la progressiva riduzione della presenza di amianto nei siti di competenza

AVVERTE

1. che per il mancato adempimento alla presente ordinanza si procederà ad applicare la sanzione amministrativa da 2.582,29 a 5.164,57 euro, ai sensi della suddetta Legge 27.3.1992, n. 257 – articolo 15, comma 4;
2. la mancata comunicazione di cui all'art. 6 comma 8 della L.R. n. 14/2011 comporta la sanzione amministrativa a carico dei soggetti inadempienti compresa tra i 50,00 euro e i 100,00 euro;
3. qualora l'amianto presente negli immobili sia in condizione di precario fissaggio, tutti i proprietari degli

immobili o dei manufatti dovranno adottare tempestivamente i necessari provvedimenti per giungere a condizioni di stabile fissaggio;

4. tutti i proprietari d'immobili o manufatti in cui è presente amianto, devono provvedere in via cautelativa e in linea con i principi dettati dal D.M. 6.9.1994, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, a:

- a) attuare una valutazione del rischio sullo stato di conservazione delle parti in amianto;
- b) indicare le azioni che s'intendono adottare ed i relativi tempi;
- c) indicare il nome della figura designata con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto;
- d) redigere un programma di manutenzione e controllo dei materiali contenenti amianto di cui al par. 4 del D.M. 6.9.1994.

In particolare la valutazione del rischio, dovrà classificare il materiale presente come:

- a) integro;
- b) suscettibile di danneggiamento;
- c) danneggiato.

Qualora dalla valutazione di cui sopra emerga che il materiale ricade **nel caso a)** non occorre attuare nessun intervento, mentre se ricade nei casi b) o c) è necessario un intervento di bonifica, nel rispetto della normativa vigente (rimozione /confinamento e incapsulamento) e previa approvazione del Piano di Lavoro previsto dal D.lgs. n. 81/2008, da parte dell'ASP e presentazione degli atti tecnici previsti dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;

Nel caso in cui si opti per interventi che comportino il permanere dei materiali contenenti amianto, come l'incapsulamento o il confinamento, il D.M. 6.9.1994 prescrive l'obbligo per il proprietario di mettere in atto un programma di controllo e manutenzione nel tempo;

5. che chiunque contravvenga a quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 (divieto di abbandono dei rifiuti) è punito con le sanzioni di cui agli artt. 255 e 257 dello stesso decreto. In caso di non adempimento si procederà inoltre alla trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria;

DISPONE

1. il Responsabile del Settore 3 LL.PP. è incaricato di curare i successivi e/o consequenziali adempimenti

amministrativi e gestionali derivanti dalla presente ordinanza;

2. il Comando di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dei controlli e della sorveglianza per la corretta applicazione della presente ordinanza, nonché di comminare le sanzioni previste dalla vigente normativa nei confronti dei trasgressori e/o degli impianti;
3. il presente provvedimento è trasmesso, per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza, al Prefetto, al Presidente della Giunta della Regione Calabria e all'Assessore all'Ambiente della Regione Calabria, al Presidente della Provincia di Catanzaro, al Direttore Generale dell'ASP Catanzaro, all'Arpacal-Dipartimento di Catanzaro, alla Questura, al Comando Stazione dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco e al Comando di Polizia Locale.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, sul sito web istituzionale e avvisi pubblici ed è immediatamente esecutivo.

La pubblicazione della presente ordinanza, in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, vale come contestuale avvio del procedimento, ai sensi della legge 241/90; Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al TAR di Catanzaro, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 dalla stessa data di pubblicazione.

IL SINDACO

F.to Dr. Michelangelo CIURLEO